

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VISITBREMO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È liberamente costituita l'Associazione generale del turismo e della cultura denominata "**VisitBrembo**".

L'associazione ha sede a Zogno, provincia di Bergamo, in via A. Locatelli n. 111.

Art. 2 – CARATTERISTICHE

VisitBrembo è un'associazione apartitica ed aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua o religione, ideologia politica, ha natura pubblico-privata ed è senza scopo di lucro soggettivo; essa ha la funzione di promozione turistica e di sviluppo locale. L'attività di promozione turistica in parola potrà essere svolta anche con iniziative aventi carattere ultra-regionale e/o nazionale. Eventuali proventi di gestione vengono reimpiegati per il raggiungimento dello scopo sociale. In conformità al Programma di sviluppo turistico delle Orobie Bergamasche, VisitBrembo si prefigge l'obiettivo di promuovere il patrimonio naturale, artistico e umano della Valle Brembana attraverso l'elaborazione di strategie di comunicazione, marketing ed organizzazione del turismo al fine di valorizzarne le diverse tipologie, in sinergia con Enti, aziende e operatori del territorio e/o superiori. VisitBrembo si impegna altresì alla promozione di tutte le aree geografiche che per contiguità territoriale siano connesse al sistema turistico della Valle Brembana.

Sono considerati ambiti e filiere turistiche di intervento di VisitBrembo tutte quelle presenti sul territorio della Valle Brembana, e in particolare:

- A. Turismo verde (natura e green)
- B. Turismo bianco
- C. Turismo delle Terme e del benessere
- D. Turismo artistico e culturale
- E. Turismo enogastronomico
- F. Turismo sportivo
- G. Turismo religioso
- H. Turismo degli eventi

e tutte le altre forme di turismo e attrattività che dovessero emergere nel territorio vallare.

VisitBrembo fa riferimento, ove necessario, all'ente Turismo Bergamo (con sede centrale in Bergamo) al fine di concordare gli indirizzi e le strategie generali in sinergia con l'Assessorato al Turismo della Comunità Montana Valle Brembana, della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia, e con l'impegno ad evitare qualsivoglia sovrapposizione di competenza e di azione con i suddetti enti.

Art. 3 – FINALITA'

L'Associazione persegue le seguenti finalità che saranno conseguite con l'indispensabile concorso fra soggetti pubblici e privati:

- A. Costituire, dirigere e garantire il funzionamento **dell'UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA VALLE BREMBANA** in ossequio alla Legge Regionale n. 27/2015 e successive modifiche;
- B. Svolgere attività di coordinamento e indirizzo (e, se richiesto, gestione diretta) degli infopoint turistici o altri soggetti analoghi (in ossequio alla Legge Regionale n. 27/2015 e successive modifiche), in collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta agli altri enti presenti nella Valle, al fine di valorizzare le eccellenze turistiche e culturali che tutte le aree di valle possiedono, integrandole in rete e in modo sinergico. A tal fine l'Associazione riconosce come propri poli turistici più rilevanti per numero di arrivi e presenze turistiche le aree di:
 - San Pellegrino Terme;
 - Foppolo;
 - Serina;
 - Piazza Brembana.

- C. Creare forme di partenariato e collaborazione con istituzioni lombarde e nazionali volte all'incoming turistico.
- D. Sviluppare una forte e continuativa strategia di comunicazione e marketing finalizzata alla promozione turistica, artistica, naturale e culturale del territorio, mediante:
 - I) la raccolta e catalogazione di tutte le attrattive del territorio della Valle Brembana, in modo organizzato per categoria e completo dal punto di vista del materiale descrittivo disponibile;
 - II) lo studio, la creazione e la regolamentazione del marchio di Valle, in forma unitaria e nelle sue diverse declinazioni per le forme di turismo da promuovere indicate all'Art. 2, anche eventualmente adottando e valorizzando marchi e strumenti di promozione già esistenti;
 - III) la creazione e l'aggiornamento costante del sito internet relativo al sistema turistico di Valle e degli altri strumenti di comunicazione digitale a esso connessi;
 - IV) la realizzazione della guida generale multilingue e l'elaborazione, pubblicazione e commercializzazione di materiale informativo aggiornato;
 - V) la predisposizione di campagne pubblicitarie su mass-media destinate ad evidenziare le peculiarità dell'area e a sponsorizzare i grandi eventi.
- E. Creare itinerari turistici suddivisi per tipologia e per durata in collaborazione con gli uffici turistici zionali.
- F. Potenziare tutte le forme di turismo, tra quelle indicate all'Art. 2, che consentano una diversificazione e una destagionalizzazione dell'offerta generale.
- G. Sostenere la creazione e la commercializzazione di pacchetti turistici integrati sulla base degli itinerari di cui sopra, da attuarsi attraverso gli albergatori, ristoratori ed altri operatori turistici aderenti a VisitBrembo.
- H. Partecipare a fiere e altre manifestazioni promozionali a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
- I. Coordinare e facilitare il sistema degli affitti delle seconde case in sinergia con le aree e le proloco di valle concentrandosi su forme di locazione a breve termine.
- J. Promuovere forme di co-branding con le imprese manifatturiere e di servizi aderenti.
- K. Favorire l'accesso a bandi e finanziamenti relativi al settore turistico e culturale anche mediante collaborazione operativa nell'istruttoria delle pratiche.
- L. Promuovere la formazione degli operatori per la crescita della professionalità e lo sviluppo delle competenze.
- M. Promuovere i prodotti di valle, sia alimentari che manufatti tradizionali quali quelli dell'artigianato artistico, della lavorazione delle pietre e delle lavorazioni storiche.
- N. Svolgere le attività eventualmente affidate dagli Enti Pubblici associati.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, il tutto nei limiti di legge pro tempore vigenti;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;

- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e sempre nel rispetto del divieto di lucro soggettivo.

Art. 4 – TERRITORIO DI COMPETENZA

Il sistema turistico tutelato e promosso dall'associazione corrisponde:

1. al territorio della **Valle Brembana**, che il presente statuto suddivide nelle seguenti aree turistiche (AT):
 - **AT 1 - Bassa e Media Valle**, corrispondente ai comuni di San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Zogno;
 - **AT 2 - Val Taleggio – Val Brembilla**, corrispondente ai comuni di Blello, Taleggio, Val Brembilla, Vedeseta;
 - **AT 3 - Val Serina**, corrispondente ai comuni di Algua, Bracca, Cornalba, Costa Serina, Dossena, Oltre il Colle, Serina;
 - **AT 4 - Alto Brembo**, corrispondente ai comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazza Brembana, Piazzolo, Santa Brigida, Valtorta;
 - **AT 5 - Alta Valle Orientale**, corrispondente ai comuni di Branzi, Camerata Cornello, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Moio de' Calvi, Roncobello, Valnegrà, Valleve.
2. ai territori ovvero ai soggetti che per contiguità geografica e turistica intenderanno, previa espressa dichiarazione di volontà e valutazione del Consiglio Direttivo, aderire a VisitBrembo.

Art.5 – SOCI

I soci si dividono in:

- A. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, pattuendo la costituzione dell'associazione;
- B. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

L'adesione all'associazione è volontaria ed il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, società di persone e di capitali (qualificate a contribuire al perseguimento dello scopo sociale e quindi munite di specifici requisiti), associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici e privati in genere con o senza personalità giuridica, operino nell'ambito territoriale della Valle Brembana (ovvero delle aree contigue che intenderanno aderire) e/o svolgono attività collegate, connesse o complementari a quelle turistiche locali, o comunque per esperienza o preparazione professionale, per l'arte, il mestiere o la professione esercitata, per preparazione tecnica ed amministrativa, per l'attività lavorativa o altra attività svolta anche in modo non prevalente, sono in grado di favorire con il loro ingresso nella compagine sociale il raggiungimento degli scopi sociali sopraindicati.

La richiesta di ammissione ad associato è indirizzata al Presidente.

In sede di costituzione o successivamente con delibera dell'assemblea ordinaria degli associati può essere adottato un regolamento che disciplini in maniera specifica le modalità l'ingresso dei nuovi soci, stabilendo in particolare le quote associative da versare (il cui ammontare minimo è determinato in sede di atto costitutivo e di cui potranno essere fissate diverse determinazioni).

Sono escluse le partecipazioni temporanee, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso ai sensi di legge e di statuto. La partecipazione non è trasmissibile. L'ammissione ad associato o la sua esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo dell'associazione a suo insindacabile e motivato giudizio, anche avuto riguardo alla corretta sessione in cui inserire l'associato di cui al successivo art. 11. Tutti gli associati hanno lo stesso diritto di voto in Assemblea e acquisiscono i seguenti diritti:

- partecipazione all'assemblea generale;
- possibile partecipazione al Consiglio Direttivo (secondo le modalità elettive di seguito esposte);
- possibile partecipazione ai comitati tecnici e all'iter strategico – decisionale;

- beneficio diretto di immagine e sponsorizzazione.

Gli associati sono obbligati:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- a non svolgere attività in contrasto con quella dell'associazione;
- a difendere e tutelare il buon nome dell'Associazione.

Gli associati possono esercitare il diritto di voto solo se in regola con la quota associativa.

Sono **sostenitori** tutti i soggetti che sostengano finanziariamente VisitBrembo senza acquisire lo status di associato e pertanto senza vincolo di partecipazione e/o diritto di recesso, ma altresì senza diritto alcuno di partecipazione agli organi direttivi.

Art. 6 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

La qualifica di associato si perde per morte (se persona fisica), estinzione (se persona giuridica), recesso, esclusione dettata da morosità o da altri gravi motivi.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell'associato che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea generale o che ineriscano il rapporto associazionistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di accordare all'associato un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio Direttivo, entro il termine di sessanta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'associazione;
- d) in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine all'associazione, oppure sia causa di dissidi o disordini fra gli associati tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali.

Il recesso può essere esercitato in ogni momento senza vincoli, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Lo stesso ha valore a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione inoltrata al Consiglio Direttivo, anche in assenza di risposta da parte di quest'ultimo al soggetto che recede.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea Generale degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo e, se nominato, il Comitato Esecutivo
- c) Il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente
- d) Il Revisore dei Conti
- e) Il Comitato Scientifico Culturale.

Gli organi durano in carica 3 (tre) esercizi e i componenti sono rieleggibili.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, pubblici e privati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'associato non in regola con il pagamento della quota associativa non ha diritto di intervento.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, a mezzo posta elettronica certificata o con mezzo elettronico che in ogni caso consenta di verificare la ricezione del messaggio. La convocazione è inviata agli interessati almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché all'interno della Provincia di Bergamo.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o eventualmente sei mesi se particolari esigenze lo richiedono.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'ammontare della quota associativa annua;
- d) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e alla nomina del revisore dei conti;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria e con verbalizzazione notarile:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto, occorre in ogni caso la presenza di almeno il cinquanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato a mezzo di delega scritta: la stessa persona non può rappresentare più di due associati, oltre a sé stesso.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nell'eventuale regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo-esecutivo dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Dura in carica 3 esercizi e comunque fino alla nomina dei successori. I suoi membri sono rieleggibili ed è costituito fino ad un numero massimo, pur sempre dispari, di 17 componenti compreso il presidente, variabile in funzione del numero e delle sessioni effettivamente costituite in base ai requisiti soggettivi degli associati, così suddivisi:

- 1 rappresentante di Turismo Bergamo,
- 1 rappresentante della Comunità Montana Valle Brembana,
- 2 rappresentanti dei 5 comuni appartenenti alla AT 1 - Bassa e Media Valle,
- 1 rappresentante dei 4 comuni appartenenti alla AT 2 - Val Taleggio – Val Brembilla,
- 1 rappresentante dei 7 comuni appartenenti alla AT 3 - Val Serina,
- 1 rappresentante degli 11 comuni appartenenti alla AT 4 – Alto Brembo,
- 1 rappresentante dei 10 comuni appartenenti alla AT 5 – Alta Valle Orientale,
- 1 rappresentante delle associazioni di categoria rappresentative del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato a livello provinciale,
- 2 rappresentanti del sistema alberghiero e della ricettività turistica,
- 1 rappresentante degli operatori commerciali e dei pubblici esercizi,
- 3 rappresentanti delle imprese con più di 249 addetti con interessi di promozione turistica locale,
- 1 rappresentante del sistema imprese locali con interesse generale nella promozione del territorio,
- 1 rappresentante per i restanti associati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 10 del presente statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico se per più di tre sedute consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo o se perdono la qualifica di rappresentanti dell'Ente associato.

In caso di dimissioni, di decesso o decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 10.

Il consigliere così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea Generale che provvederà a nominare il sostituto nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 10 del presente statuto.

ART. 10 - MODALITA' DI NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al fine di favorire la nomina del Consiglio Direttivo, gli associati si radunano in sessioni preliminari di settore aventi il compito di designare i propri membri in seno al consiglio stesso. Ogni sessione procede alla designazione dei propri candidati, a maggioranza dei presenti. Sono individuate le seguenti sessioni:

1. Sessione comuni Bassa e Media Valle: costituita dai sindaci o delegati dei comuni aderenti appartenenti all'AT 1. Si intendono aderenti i comuni che mediante delibera di consiglio comunale ovvero mediante delibera di giunta comunale e successiva delibera consiliare da approvarsi entro 45 giorni dalla data di convocazione della sessione, dichiarino la propria adesione ad associato e relativo impegno di spesa a favore di VisitBrembo. La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 2) del Consiglio Direttivo.

2. Sessione comuni Val Taleggio – Val Brembilla: costituita dai sindaci o delegati dei comuni aderenti appartenenti all'AT 2. Si intendono aderenti i comuni che mediante delibera di consiglio comunale ovvero mediante delibera di giunta comunale e successiva delibera consiliare da approvarsi entro 45 giorni dalla data di convocazione della sessione, dichiarino la propria adesione ad associato e relativo impegno di spesa a favore di VisitBrembo. La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 1 membro) del Consiglio Direttivo.

3. Sessione comuni Val Serina: costituita dai sindaci o delegati dei comuni aderenti appartenenti all'AT 3. Si intendono aderenti i comuni che mediante delibera di consiglio comunale ovvero mediante delibera di giunta comunale e successiva delibera consiliare da approvarsi entro 45 giorni dalla data di convocazione della sessione, dichiarino la propria adesione ad associato e relativo impegno di spesa a favore di VisitBrembo.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 1 membro) del Consiglio Direttivo.

4. Sessione comuni Alto Brembo: costituita dai sindaci o delegati dei comuni aderenti appartenenti all'AT 4. Si intendono aderenti i comuni che mediante delibera di consiglio comunale ovvero mediante delibera di giunta comunale e successiva delibera consiliare da approvarsi entro 45 giorni dalla data di convocazione della sessione, dichiarino la propria adesione ad associato e relativo impegno di spesa a favore di VisitBrembo.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 1 membro) del Consiglio Direttivo.

5. Sessione comuni Alta Valle Orientale: costituita dai sindaci o delegati dei comuni aderenti appartenenti all'AT 5. Si intendono aderenti i comuni che mediante delibera di consiglio comunale ovvero mediante delibera di giunta comunale e successiva delibera consiliare da approvarsi entro 45 giorni dalla data di convocazione della sessione, dichiarino la propria adesione ad associato e relativo impegno di spesa a favore di VisitBrembo.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 1 membro) del Consiglio Direttivo.

6. Sessione delle associazioni di categoria: costituita dalle associazioni di categoria aderenti a VisitBrembo. Si intendono aderenti le associazioni che mediante delibera o altro documento abbiano dichiarato la propria adesione ad associato e abbiano adempiuto al versamento contributivo.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 1 membro) del Consiglio Direttivo.

7. Sessione degli operatori della ricettività e turistici: costituita da tutte le imprese turistiche associate che abbiano provveduto al versamento della propria quota. Trattasi di consorzi alberghieri, hotel, bed and breakfast, consorzi e associazioni turistiche, comprensori sciistici e altre attività ascrivibili a detta categoria.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 2 membri) del Consiglio Direttivo.

8. Sessione degli operatori commerciali: costituita da tutte le imprese turistiche associate che abbiano provveduto al versamento della propria quota. Trattasi di ristoranti, bar, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator, consorzi e associazioni commerciali, operatori commerciali e dell'artigianato di servizio, e altre attività ascrivibili a detta categoria.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 1 membro) del Consiglio Direttivo.

9. Sessione delle Grandi imprese: costituita dalle grandi imprese con più di 249 addetti che hanno interessi di promozione turistica locale e che hanno aderito in qualità di associato a VisitBrembo e hanno provveduto al versamento della propria quota.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 3 membri) del Consiglio Direttivo.

10. Sessione delle imprese: costituita dalle imprese locali con interesse generale nella promozione del territorio che hanno aderito in qualità di associato a VisitBrembo e hanno provveduto al versamento della propria quota.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 1 membro) del Consiglio Direttivo.

11. Sessione dei restanti associati: costituita dai soggetti che non rientrano nelle restanti categorie che hanno aderito in qualità di associato a VisitBrembo e hanno provveduto al versamento della propria quota.

La sessione designa una rosa di candidati (con un numero minimo di numero 1 membro) del Consiglio Direttivo.

La designazione del membro in rappresentanza della Comunità montana Valle Brembana viene effettuata dal Presidente dell'Ente medesimo. La designazione del membro in rappresentanza di Turismo Bergamo viene effettuata dal Presidente dell'Ente medesimo.

Successivamente convocata in seduta plenaria, l'assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - CONVOCAZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo delibera in adunanza collegiale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione può avvenire mediante avviso spedito a tutti i consiglieri per via telematica almeno 48 ore prima. Nell'avviso, così come nella convocazione verbale, vengono comunicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purchè nell'ambito del territorio regionale, laddove eccezionalmente previsto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio provvede a deliberare su tutte le materie che non rientrano nella competenza dell'Assemblea. In particolare è sovrano nel:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- f) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- g) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- h) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- j) predisporre i regolamenti dell'associazione da sottoporre ad approvazione Assembleare,
- k) assumere gli atti e deliberare i contratti relativi allo svolgimento dei compiti dell'associazione,
- l) ammettere ed escludere nuovi associati,
- m) deliberare la liquidazione delle spese,
- n) costituire eventuali comitati tecnici temporanei nominandone i membri,
- o) stabilire le strategie operative di VisitBrembo con la finalità di addivenire ad un compiuto sviluppo delle tipologie turistiche di cui all'art.2.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo; in tal caso, dovranno essere dettagliatamente indicati i compiti ed i poteri ad esso delegati.

Il Consiglio Direttivo, qualora se ne appalesi la necessità, procede alla costituzione di un Comitato Scientifico Culturale, determinando il numero dei componenti ed i profili di competenza. Il Comitato Scientifico Culturale offre supporto scientifico e conoscitivo al Consiglio Direttivo, coadiuvando lo stesso nel perseguimento degli scopi dell'Ente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente tra i presenti o tra il personale/collaboratori dell'associazione.

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Dura in carica 3 esercizi e comunque fino alla nomina del successore, ed è rieleggibile.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri mediante voto palese; in caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età. Egli provvede inoltre a:

- a) assumere il personale dipendente, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) effettuare i pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) stipulare i contratti e le convenzioni in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e) adottare, nei casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- f) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ART. 13 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, per assenza o impedimento, circostanza da provarsi mediante dichiarazione scritta resa dal Presidente medesimo. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Nei casi di cui al primo comma ed in tutti i casi ove richiesto ed opportuno, il Presidente conferirà al Vice Presidente apposita procura nella forma ritenuta dalla legge idonea volta per volta, attraverso la quale il Presidente si intenderà integralmente sostituito e rappresentato; la sola presenza e firma del vice presidente vale per i terzi quale comprovato impedimento del presidente stesso.

ART. 14 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di membro dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per lo svolgimento di specifici incarichi, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tenuto conto dell'andamento economico dell'associazione e dell'impegno richiesto nella cura degli affari sociali, all'atto di nomina il Consiglio Direttivo potrà definire l'eventuale corresponsione di specifici rimborsi spesa e/o la corresponsione di un emolumento economico al Presidente nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 460/1997.

Eventuali emolumenti disposti in favore del personale/collaboratori e del Direttore, dovranno comunque essere riconosciuti in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 10 c. 6 del D.Lgs. 460/1997.

ART. 15 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per normare i rapporti tra l'associazione, gli organi, e gli associati determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Negli stessi regolamenti saranno stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali comitati tecnici.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO

L'esecutività delle direttive del Consiglio Direttivo sarà garantita dagli uffici di VisitBrembo. A seguito dell'insediamento il Presidente provvederà con proprio decreto, sentito il Consiglio Direttivo, a nominare il Direttore dell'associazione, veduti i titoli e i requisiti professionali. Il Direttore sarà il responsabile del funzionamento operativo dell'associazione medesima, coordinandone l'attività giuridico amministrativa, monitorandone la contabilità in collaborazione con il revisore contabile, coordinando il personale, garantendo costanti rapporti con i soci e i fornitori e sviluppando le strategie di VisitBrembo. Il Direttore, se necessario, dovrà inoltre collaborare alle attività di front-office e back-office previste dall'Infopoint Centrale di Valle.

All'atto di nomina il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo l'eventuale corresponsione di rimborsi o di un riconoscimento economico al Direttore, qualora sussistano le necessarie disponibilità economiche.

In ordine all'organizzazione interna del sistema VisitBrembo-Infopoint si rinvia a successiva statuizione del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
- c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) versamenti ulteriori effettuati da chiunque aderisca all'Associazione;
- c) corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o alle strutture territoriali per loro conto;
- d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) contributi a fondo perduto da chiunque provenienti ed erogazioni liberali;
- f) introiti realizzati nello svolgimento di attività diverse, ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, e contributi e/o rimborsi disposti da Enti pubblici e privati.

ART. 18 - REVISORE DEI CONTI

La gestione dell'associazione è controllata da un revisore dei conti iscritto nel Registro dei Revisori legali, nominato dall'Assemblea Generale. Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il revisore:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;
- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'associazione;
- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

L'assemblea, al momento della nomina, determina il compenso a favore del revisore.

ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all'assemblea per la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere sottoposti all'assemblea, per la loro approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio o eventualmente 180 se particolari esigenze lo richiedono.

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le erogazioni di qualsiasi genere, purché espressamente destinate a tale scopo, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 20 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio ad altri enti che hanno fini analoghi. Quanto residuerà esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea.

ART. 21 - DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per gli associati dissenzienti.

ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale di Bergamo il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro, in via irrituale secondo equità, dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Il tutto nei limiti di legge e nel rispetto delle competenze territoriali giurisdizionali inderogabili.

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di associazioni.